TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione e convalidamento dell'elezione del collegio di Chiavari — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate di procuratori — Il commissario regio Scialoja continua il suo discorso in risposta agli opponenti — Discorso del relatore Pescatore in difesa dello schema di legge — Repliche del deputato Galvagno contro del medesimo e risposte del deputato Paolo Farina.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, il nome degli assenti si stamperà nel giornale ufficiale (1).

(*Dopo breve pausa.*)

La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE SOPRA UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola per una relazione.

TECCHIO, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera il risultato della elezione del collegio elettorale di Chiavari.

Il collegio di Chiavari fu convocato con decreto reale 18 gennaio 1857 pel giorno 8 febbraio corrente, e pel giorno 9 nel caso che nessuno dei candidati avesse nella prima votazione riportato il numero dei suffragi richiesto dalla legge.

Nel primo giorno il signor avvocato Antonio Solari ebbe voti 66, il signor marchese Marana voti 93, il signor causidico Garibaldi Antonio 21, il signor Castagnola 19, il signor Mongiardini 3, voti dispersi 4.

(1) Come dall'elenco pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 16 febbraio 1857, non risposero al presente appello nominale i signori deputati:

Annoni, Arconati, Arrigo, Balbi, Beldì, Berti, Bersezio, Bezzi, Biancheri, Bianchi, Billet, Brignone, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Buraggi, Cabella, Cambieri, Carta, Casanova, Cavour Camillo, Chambost, Chapperon, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Costa della Torre, Cossato, Delfino, Delitala, Della Motta, Demartinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Farina Maurizio, Farina Paolo, Ferracciù, Gallisai, Galvagno, Garibaldi, Genina, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, La Marmora, Lanza, Malan, Marassi, Marco, Mari, Martelli, Martinet, Mathieu, Mautino, Mellana, Menabrea, Mezzena, Moia, Mongellaz, Musso, Naytana, Notta, Oytana, Pareto, Petitti, Pernati, Pezzani, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, Ravina, Revel, Rezasco, Roberti, Rocci, Rubin, Saracco, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Spinola Domenico, Spinola Tommaso, Sulis, Torelli, Tuveri, Valerio, Zirio.

Non avendo nessuno dei candidati ottenuto il numero sufficiente di voti richiesti dalla legge elettorale, si procedette nel giorno 9 corrente alla votazione di ballottaggio.

Il signor avvocato Solari ebbe voti 118, e il signor marchese Marana 104.

Venne quindi proclamato a deputato il signor avvocato Vittorio Antonio Solari.

Le operazioni risultano regolari, non vi ebbe alcuna protesta, epperò l'ufficio VII vi propone l'approvazione di questa nomina.

PRESIDENTE. Metto ai voti la conferma della elezione dell'avvocato Solari a deputato del collegio elettorale di Chiavari.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DI PROCURATORE, MISURATORE, ECC.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione generale del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate.

Il signor commissario regio ha facoltà di parlare in continuazione del suo discorso di ieri.

SCIALOJA, *commissario regio*. Ieri dissi, per quanto potei brevemente, del riscatto e della indennità; ora mi rimarrebbe a discutere del libero esercizio della professione di causidico. Ma, prima di entrare in materia, toccherò brevemente un altro argomento di analogia che gli onorevoli avversari del progetto hanno ad un tempo fatto valere contro il principio del riscatto e contro la misura della indennità. Questo argomento è tratto dalla legge del 24 febbraio 1851, colla quale sopprimendo le bannalità, stabilivasi la indennità « sulla misura della diminuzione di valore che ne derivava all'opificio bannale. » Dicesi la bannalità avere origine più impura delle piazze di causidico, e ciononostante essersi dal Parlamento ordinato che si pagasse per un prezzo che può dirsi corrente; altrettanto avrebbe a farsi dunque delle piazze di causidico.

Ma io credo, o signori, che questo argomento di analogia non regga, perchè vizioso, inquantochè le bannalità che aboliste allora e le piazze di causidico che state per sopprimere al presente non hanno fra loro nulla di comune. Alla legge

del 1851 erano già precedute le patenti del 1797 con cui vennero abolite, senza compenso, le bannalità feudali, e furono dichiarate allodiali tutte le bannalità superstiti: ora la massima parte di queste bannalità era fondata sopra convenzioni private. La bannalità convenzionale era un privilegio che aveva origine dal patto dei contraenti; il patto dei contraenti era legge che aveva a rispettarsi; quandochè le piazze di causidico per lo contrario non sono che infeudazione di un diritto reale e demaniale, siccome ieri ebbi l'onore di dimostrare. Oltrechè, signori, nell'articolo 5 di quella legge era detto che l'indennità sarebbe ragguagliata « sulla *diminuzione di valore*, che risulterebbe per l'opifizio bannale dalla perdita del privilegio, *fatta ragione di tutte le circostanze locali.* » L'opificio rappresentava un valore il quale non cadeva nella misura del prezzo, epperò era sottratto.

Ora, signori, quale sarebbe la parte che nelle piazze di causidico avrebbe a rappresentare questa porzione di valore sottratta in fatto di bannalità? Sarebbe appunto la clientela, poichè l'esercizio esclusivo, il privilegio del causidico è veramente quel *quid iuris* che accresce valore alla clientela, la quale nel libero esercizio è meno produttiva.

E questo per lo appunto io diceva ieri alla Camera, cioè che, nel sopprimere le piazze, voi lasciavate ai causidici la clientela come liberi esercenti, e che questa clientela avendo un valore, questo per lo meno avrebbe a sottrarsi da quello del prezzo corrente delle piazze.

La vostra legge sulle bannalità soggiungeva che avrebbe avuto ancora a farsi ragione di tutte le circostanze locali.

Queste circostanze locali per le bannalità riducevansi principalmente ad esaminare se nel fatto l'abolizione del privilegio avrebbe eccitata la libera concorrenza a tal segno da scemare grandemente la rendita dell'opificio bannale, per la parte derivante dal monopolio esclusivo. Ebbene, o signori, anche ieri io ebbi il pregio di far osservare alla Camera come dei due privilegi che costituiscono le piazze di causidico, cioè il privilegio di fare atti giudiziari senza concorrenza, ed il privilegio del numero, questo secondo sarebbe abolito colla soppressione delle piazze e la sostituzione del libero esercizio, ma il primo rimarrebbe intatto. La concorrenza in questo caso non farebbe in tutto svanire il valore del privilegio: epperò se per questi due riguardi si volesse anche seguire la stessa norma ammessa pel riscatto delle bannalità, mai non avrebbe a restituirsi ai causidici il prezzo corrente, ma una sola parte d'esso.

Entro nella terza parte del mio discorso, nella quale tratterò del libero esercizio della professione di procuratore.

Signori, parlarono contro il progetto per questa parte, con uno dei suoi soliti lucidi e dotti discorsi l'onorevole Arnulfo, con calore di sincero convincimento l'onorevole Botta, ed entrambi confortarono i loro argomenti colla loro personale e lunga esperienza. Li appoggiava col suo dire franco e coscienzioso l'onorevole Galvagno, a cui mi legano vincoli d'amicizia e di riconoscenza. Procurerò di rispondere loro ad una volta. Ma prima d'entrare in materia, mi permettano la Camera ed i tre onorevoli oratori che ho rammentati, mi permettano che io dichiari anticipatamente che, difendendo la libertà e condannando il monopolio, non intendo di fare allusioni di sorta nè ad individui, nè all'intera classe dei causidici. Gli uni sono tutti rispettabili per me, l'altra è grandemente onorevole.

Ragionando, io ricorderò sempre, o signori, di aver speso gran parte della mia gioventù nelle onorate giostre del foro, e spero che questa personale mia condizione renderà voi più indulgenti, siccome rende me alquanto più libero.

L'onorevole Galvagno diceva: quale necessità vi è mai di sopprimere le piazze di causidico? Lasciate pur sussistere il presente ordine di cose: ed ove risolutamente voleste la libertà, ricordatevi che col progetto che sottoponete alla Camera annullate coll'uffizio la professione del procuratore; riducete il causidico a semplice mandatario. Ebbene, procedete innanzi nell'opera vostra, annullate le forme del processo, rinnovate ciò che fu fatto in Francia nel 1793.

Io risponderò innanzitratto che la venalità ed il monopolio degli uffizi, che sono il sistema presente, e la libertà quale ce la consiglia l'onorevole Galvagno, sono due termini estremi egualmente viziosi. Noi non vogliamo annullare le funzioni di causidico, noi non vogliamo la licenza assoluta, ma vogliamo convertire gli uffici venali in professione onorata, vogliamo convertire il monopolio assoluto in temperata libertà.

Le forme del processo, i termini prescritti dalla legge, gli atti di procedura hanno un'importanza, o signori, di gran lunga maggiore che non sia l'interesse dei causidici o degli avvocati; hanno un'importanza sociale. Perciocchè sono guarentie dell'esperimento dei diritti contrastati o manomessi, sono mezzi per farli trionfare. Le forme della procedura sono la logica pratica dei giudizi.

Ora, stabilite queste forme, è indispensabile che vi sia una classe d'individui la quale, studiando il diritto in genere e più specialmente questa parte della ragion legale, sappia attentamente e con oculatezza praticare quelle forme, e così concorrere coll'opera sua alla tutela dei diritti dei cittadini.

Di qua sorge dunque la utilità dei causidici, della loro professione, e quindi la necessità del loro dedicarsi a quest'ufficio esclusivamente, e dell'essere capaci di adempierlo.

Però, o signori, questa professione, al pari di tutte quante le altre, può essere libera nel senso che, chiunque abbia la capacità di esercitarla, venga ammesso a concorrere cogli altri, purchè dia prove sufficienti d'idoneità e di probità. Non è dunque logicamente necessaria la conseguenza che dal principio di libertà derivava l'onorevole Galvagno.

Quanto poi alla venalità ed al monopolio, egli vi raccomandava di continuarli, dimandandovi dove siano le lagnanze, dove le querele contro i procuratori (duplice domanda con cui esordiva pure l'onorevole Arnulfo). Io rispondo che qui non trattasi di fare un'inquisizione sulla condotta dei causidici, qui non trattasi neppure della moralità dei causidici di Torino o dello Stato, qui si ragiona in genere della venalità e del monopolio dei loro uffici: e la causa della venalità e del monopolio non ha bisogno di processo; essa è già stata giudicata e condannata.

Voi udiste la lettura che vi faceva l'onorevole Tegas di una lezione del Rossi, autorità senza dubbio stimabile, ed invocata dagli stessi avversari per sostenere la loro tesi della limitazione del numero. Ebbene, il Rossi dimostrava, come udiste, che la venalità degli uffizi ed il monopolio connesso a questa venalità sono cose per se medesime immorali ed assurde.

Ora, vi è bisogno di lagnanze e di querele individuali perchè la Camera si determini ad abolire ciò che oramai tutta l'Europa sapiente chiama assurdo ed immorale?

Ma, dicesi; questa venalità e questo monopolio hanno pure esistito presso noi per ben tre secoli e mezzo. Egli è vero, o signori. Ma appunto per ciò sono decrepiti e dalla natura delle cose condannate a perire.

Vi si rammentava che le patenti del 1506 reggono ancora oggidì le condizioni del collegio dei causidici di Torino. Ma è questa, vivaddio, una buona raccomandazione per esortarvi

a continuare, nel 1857, l'applicazione puntualissima delle patenti del 1506?

Montesquieu difese la venalità degli uffizi. Ma in che modo la difese egli, o signori? Egli disse: la venalità degli uffizi è una delle condizioni della monarchia assoluta, di quella monarchia che, secondo lui, sconosceva la virtù.

Ora, vorreste voi continuare un sistema che può corrispondere bensì, secondo Montesquieu, ad ordini che si appoggiano sopra principii diversi dalla virtù, e continuarlo in un Governo liberale, i cui ordini o si fondano sulla virtù, o sono condannati a corrompersi e deperire?

Abbandonando la difesa della venalità e del monopolio che gli stessi avversari sentono veramente di non poter essere accette alla Camera, essi discendono sopra un altro terreno, e chiedono che, senza ammettere la libertà della professione, al monopolio attuale, se ne sostituisca un altro con diverso nome e sotto altre forme; chiedono cioè che i causidici da oggi innanzi siano sottoposti alla nomina regia con limitazione di numero.

La nomina regia, si dice, è necessaria perchè il causidico non solamente esercita una professione, ma è un pubblico ufficiale. Ma perchè è un pubblico ufficiale il causidico, o signori? Perchè la legge lo rende risponsabile di alcuni atti che solo a lui dà facoltà di compiere. Io non so scorgere però nella risponsabilità per l'adempimento dei doveri propri d'una professione speciale e riconosciuta dalla legge la necessità di proclamarla ufficio ministeriale.

Nè la Camera in simile circostanza ve la scorse; perocchè, mentre essa in una legge stabiliva le attribuzioni degli agenti di cambio e dei sensali e concedeva prerogative ai loro registri, accordava in quella legge medesima libertà a tutti di divenire sensali o agenti di cambio, purchè adempissero alle condizioni prescritte.

Rispetto alla limitazione del numero, per quanta attenzione io abbia prestata ai discorsi degli onorevoli oratori che l'hanno raccomandata, non ho saputo raccoglierne argomenti che uscissero da questo unico e solo che leggesi in una delle lezioni del Rossi, laddove è scritto che per esercitare decorosamente la professione del causidico è necessaria non solo la moralità attestata per lo passato, ma sì una guarentia che questa moralità sia conservata per l'avvenire.

Ora, così argomenta il citato autore: Se volete che gli uomini continuino ad essere morali ed onesti, come sono stati sino ad un certo tempo della loro vita, avete a fare in modo che si abbiano di che vivere, che abbiano un'entrata sufficiente. Ma per assicurare quest'entrata, è necessaria la limitazione del numero; dunque la limitazione del numero è condizione di moralità per l'esercizio della professione di causidico, di agente di cambio, di sensale, ecc. Questo ragionamento è vizioso, o signori, e ve ne convincerete facilmente.

Innanzitutto esso prova troppo. Quali sono le tentazioni dei causidici, cedendo alle quali essi potrebbero cessare di essere morali?

Una sola, cioè quella di rovinare il proprio cliente in un modo o in un altro per giovare all'avversario o ad un terzo, ed ottenere un premio. Io non so immaginarne un'altra di natura diversa. Or bene se il timore di questa specie di tentazioni, fosse motivo ragionevole per limitare il numero dei causidici, io direi che voi manchereste al debito vostro, se non limitaste immediatamente il numero dei medici. E per vero, o signori, il medico è soggetto a tentazioni anche più gravi, più perniciose, siccome è facile intendere, e più da temersi, poichè le tentazioni sono tanto più efficaci per quanto è maggiore la speranza dell'impunità: e questa speranza sarebbe massima in una professione di cui non è altra più misteriosa. Eppure voi non temete gli effetti di simili tentazioni in quanto ai medici, e fate bene, perchè l'esperienza ci mostra che il delitto di qualche medico ribaldo è così rara eccezione, che non se ne potrebbe ragionevolmente indurre la necessità di limitare il numero dei medici.

E gli avvocati? Chiunque ha pratica del fôro sa che, per quanto possa essere marcata la distinzione tra avvocato e causidico, per quanto possa essere vero che i clienti molte volte si dirigono ai causidici e li fanno depositari dei loro titoli, egli è indubitato tuttavia che questi titoli passano un giorno o l'altro dalle mani del causidico in quelle dell'avvocato, e restano lungamente nell'uffizio di quest'ultimo. L'avvocato dunque potrebbe essere anch'egli sottoposto alle medesime tentazioni; e tanto più ne potrebbe venire affascinato, inquantochè egli non avrebbe malleveria di sorta verso il cliente, il quale riconosce come mallevadore verso di lui il causidico. L'avvocato inoltre potrebbe rovinare le cause in modo anche meno apparente del causidico, falsando o trascurando la difesa. Non pertanto voi lasciate libera la professione dell'avvocato. Perchè dunque non avvengono nell'esercizio di queste professioni gl'inconvenienti che si temono per quella dei causidici? Perchè la natura umana, o signori, è meno malvagia in realtà di quello che la fantasia intimorita non si finga; perchè la civiltà dei tempi e la pubblicità sono la vera garanzia della probità, massime nell'esercizio delle professioni.

Soggiungeva l'onorevole Galvagno: quando ai causidici mancheranno le cause, costoro fomenteranno le liti: e, prendendo le mosse da questa supposizione, egli ci dipingeva i causidici messi in giro per istigare pacifici cittadini al litigare, al contendere tra loro. Anche questa, o signori, è pura fantasia.

In effetto, le liti non profittano solamente ai causidici, esse profittano anche agli avvocati; ed io non so se siavi paese al mondo in cui gli avvocati si mettano in barroccio e vadano girando attorno per eccitare i clienti a litigare; o se vi è, questo per certo non è il Piemonte. Voi avete lasciata libera la professione degli avvocati, appunto perchè non temete simili funeste conseguenze: sarebbe cosa irragionevole il temerle per quella dei causidici. Diffatti, o signori, nel Belgio, ove non è intera libertà nella professione dei causidici, ove il loro numero è limitato, sebbene non in modo assoluto, nel Belgio è limitato anche il numero degli avvocati.

Per gli uni e per gli altri i tribunali avvisano ed il Governo nomina.

Il sistema del Belgio, secondo me, è del tutto commendevole, ed ha questo vantaggio su quello che a voi si raccomanda, che esso almeno è concorde in tutte le sue parti, mentre il nostro sarebbe discorde in ciò che, lasciando libera la professione degli avvocati, renderebbe limitata quella dei procuratori.

Nè si dica, o signori, che il procuratore, avendo il debito di fare alcuni atti, essendo destinato dalla legge a farli, mentre l'avvocato non lo è, corre tra l'avvocato ed il procuratore una differenza tale che non permette di confondere la professione dell'uno colla professione dell'altro.

Io rispondo coll'interrogare a mia volta: in Cassazione, avete voi procuratori? Quali sono i causidici presso la Cassazione? È necessaria o no per legge l'opera dell'avvocato in Cassazione? In Cassazione l'avvocato sarebbe pubblico ufficiale secondo la dottrina degli avversari, che tali qualificano i causidici, la cui opera è richiesta dinanzi alle Corti e tribunali inferiori. Ciò nonostante non è guari che questa Camera sanciva un progetto di legge col quale il Ministero faceva

piena libertà agli avvocati di esercitare in Cassazione, sotto la condizione però che avessero un certo numero d'anni di esercizio.

E poichè si è invocata l'autorità del Rossi, e tutti gli argomenti si sono ridotti veramente a quello che egli svolse nella lezione già citata, io mi permetterò di leggere alla Camera dieci sole righe di questa lezione, le quali ne contengono, secondo me, la più evidente confutazione.

È proprio dei grandi ingegni questo, o signori, che, quando essi propugnano un errore e scrivono padroneggiati da un pregiudizio, la verità, la cui forza è sempre potente sul retto e gagliardo ingegno, trapela di qua e di là nello scritto medesimo, e prepara la confutazione dell'errore che vi si raccomanda.

« Il peut y avoir, dice il Rossi, pleine et véritable concurrence entre les fabricants de bas, entre les raffineurs de sucre. En est-il de même des avocats, des médecins, des artistes? Parmi « les mille et mille médecins et chirurgiens de « Paris, combien y en a-t-il faisant réellement concurrence « aux Dupuytren et aux Portal? »

« Les producteurs intellectuels se classent par le mérite réel et par la renommée, et se séparent ainsi les uns des autres par des lignes de démarcation infranchissables. »

Questa è una delle premesse da cui il chiaro autore trae la conseguenza della limitazione del numero dei causidici. Mi si dica se questa conseguenza possa mai derivare legittimamente da quella premessa: egli parla di *medici* e di *cerusici;* egli afferma come anche per queste professioni vi sia una naturale aristocrazia che le ordina in gerarchie naturali. Ebbene, se da siffatta premessa scaturisce per conseguenza la limitazione del numero, questa dovrebbe applicarsi anche ai cerusici e ai medici; ora questo, nè egli osa affermarlo, nè altri certamente il pretende. Ed è così vero che in questo luogo sta la confutazione di ciò che il Rossi consiglia, che egli medesimo se ne accorse: e però, in una edizione posteriore trovasi bensì la lezione, ma non il periodo che ho letto. In una terza edizione probabilmente il Rossi, riflettendo che il ragionamento non diventa migliore col nascondere le premesse, lo avrebbe corretto ristabilendo il luogo da lui cancellato ed emendando la conseguenza.

Un altro argomento, o signori, che si fa valere contro il progetto, si è che l'esperienza mostra come 39 causidici in Torino non si arricchiscono punto, ed appena hanno di che onoratamente vivere. E mentre quest'argomento si fa valere in Parlamento, i causidici stampano un elenco in cui si descrive la composizione dei loro uffizi. Ve ne ha taluno in cui il numero degli impiegati è maggiore di quello che non sia nel Ministero della pubblica istruzione. Vi è un ufficio in cui vi sono 22 impiegati. Ora, se questi 22 impiegati sono, come io non dubito che siano, meritamente ricompensati; se, oltre al loro compenso, il causidico deve prelevare da ciò che guadagna gli interessi del prezzo venale della sua piazza, voi avrete a convincervi che per ogni ufficio di causidico deve passare un numero di affari giudiziari così considerevole da provvedere a tutte queste spese, e lasciare a lui una non dispregevole entrata; imperocchè nessuno vorrebbe, io penso, per piccola rendita sottomettersi alle immense cure ed ai fastidi senza fine della trattazione di processi tanto numerosi.

Or bene, che cosa noi vogliamo, o signori? Vogliamo che alcuni tra coloro che oggidì sono condannati a lavorare come semplici dipendenti da chi può loro imporre la legge, che alcuni di costoro, i più provetti, possano liberamente per proprio conto far quello che presentemente fanno senza responsabilità di sorta e per conto dei loro capi.

E qui ritorna in campo l'argomento della responsabilità, il quale trova nel presente stato di cose la migliore confutazione possibile; perciocchè in realtà è impossibile che un uomo solo possa attendere a tutte le scadenze di termini, a tutte le forme della procedura, a tutti gli atti innumerevoli che sono richiesti dall'esterminata mole di processi, accumulata nello studio di un causidico che ha quattro, cinque o sei sostituiti, e dieci o quindici praticanti, oltre d'uno o più segretari. Se questi suoi collaboratori, veri causidici dipendenti, fanno realmente l'ufficio del causidico principale, quale è mai la loro responsabilità? Quella, dicesi, che hanno verso il loro capo. Ma, vaglia il vero, non sarebbe maggiore la responsabilità che essi avrebbero, ove causidici anch'essi fossero conosciuti direttamente dai loro clienti? Questa responsabilità sarebbe guarentita e dall'interesse morale di mantenere intemerata la loro riputazione, e dall'interesse materiale della cauzione a cui verrebbero sottoposti, e dalla speranza di accrescere la clientela.

Ma assai meglio ancora di questa dimostrazione diretta mi varrà una dimostrazione indiretta. Io domanderò alla Camera se, determinandosi essa ad abolire le piazze, cioè la venalità degli uffizi, intenda che questa abolizione sia una realtà. Se la intende così, non può nè deve sostituire altro sistema al presente, se non la libertà dell'esercizio della professione di causidico. La nomina regia e la limitazione di numero non farebbero che preparare il prossimo infausto risorgimento del presente stato di cose. Ve ne volete accertare? Non farò dimostrazioni lunghe; rammenterò brevemente alla Camera la storia degli uffizi venali in Francia, dell'abolizione degli uffizi di causidico e di ciò che poi ne è seguìto.

In Francia, ai tempi di Carlo IX, gli uffizi di procuratore non erano ancora vera proprietà trasmessibile; i procuratori sotto quel principe erano di nomina del Governo. Il diritto della trasmissione fu un abuso di fatto riconosciuto dopo lungo tempo, come tutti gli abusi, in grazia della sua durata. Sotto Enrico IV quest'abuso fu convertito in diritto. Avendovi io nominato Enrico IV, facilmente la vostra mente sarà corsa al Sully ed alcuno avrà detto fra sè: gli economisti di quel tempo non pensavano come alcuni economisti d'oggidì. Ma no, signori. Se Enrico IV riconobbe la trasmissione degli uffizi, ciò non avvenne per consiglio del Sully, ma per suggerimento di un segretario suo privato; e il Sully si vendicò di questa ricognizione d'un abuso, sottoponendo la trasmissione degli uffizi al pagamento d'un diritto sotto pena di annullamento e soppressione dell'ufficio trasmesso. Questo diritto fu da lui chiamato *paulette* da *Paulet* che aveva consigliato il principe ad infeudare quegli uffizi; quasi che volesse ricordare alla posterità che egli non vi aveva avuta parte veruna.

Per questo modo gli uffizi divennero in Francia trasmessibili, non perchè fossero veramente tali da principio, ma perchè la limitazione del numero fu occasione per cui a poco a poco s'introdusse l'abuso della loro trasmissione.

L'anno 1789 gli uffizi venali furono aboliti, e fra essi gli uffizi di procuratore. Più tardi si sopprimevano anche le funzioni di causidico, e colle funzioni di causidico le forme della procedura, siccome accennava l'onorevole deputato Galvagno. Ma si sperimentarono in pratica inconvenienti inevitabili, inconvenienti che dovevano necessariamente derivare dal lasciare i tribunali senza procedura e senza uomini capaci i quali potessero condurre innanzi i processi; cosa diversa da quella che vogliamo noi, i quali, serbando intatte le forme della procedura, lasciando obbligatorio l'adoperamento dei causidici, vogliamo che questi siano uomini idonei bensì e morali, ma non di numero anticipatamente limitato.

Lo stato di cose introdotto in Francia nel 1793 non poteva durare ed in effetto non durò. I procuratori, sotto un altro nome, sotto quello di *avoués* rinacquero. Nel 1798 il primo console istituiva i causidici (*avoués*), ma non indicava limitazione di numero.

A poco a poco s'introdusse questa limitazione per via di fatto, e con essa cominciò a rinascere in parte la trasmissione degli uffici, perciocchè si vendeva non più l'ufficio, ma la clientela. Allora i tribunali da principio cominciarono ad annullare questi contratti, poi li riconobbero.

Nel 1816 la ristorazione, non osando di ristaurare anche gli antichi procuratori, d'assai infausta rinomanza in Francia, ne ristaurò indirettamente gli uffici, permettendo soltanto che i procuratori, di cui già il numero si era limitato, avessero facoltà di presentare all'approvazione sovrana un loro successore.

Bastò, o signori, che quest'altro passo fosse dato, perchè ne seguisse, come inevitabile effetto, la rinnovazione della venalità e della trasmissione degli uffici. Oggidì, quantunque in quell'impero non vi sia legge alcuna che riconosca questo nuovo stato di cose, pure la classe degli ufficiali venali si è fatta così potente, che ogni volta che si accredita la voce dell'abolizione della venalità di questi risorti privilegi, il Governo ha bisogno di annunziare al pubblico che egli non ha punto questo proponimento. E non l'ha, nè può averlo facilmente, perocchè il prezzo di quegli uffici è oramai salito a mille duecento milioni di lire!

Siate in tempo, o signori, perchè appresso noi non avvenga lo stesso. Abolite le piazze, ma abolitele seriamente; e non fate che, estinguendole oggi, le vediate rinascere domani; non preparate, io già vel diceva, a questo funesto ritorno voi medesimi la via, limitando il numero dei causidici e richiedendo la nomina regia.

Qui mi si viene avvertendo che l'esempio della Francia deve pur valere qualche cosa; la limitazione del numero colà risorta parrebbe accennare che dessa è una necessità sociale.

La professione dei causidici si dichiara libera, anzi si annulla e più tardi diventa di nuovo un privilegio. Ciò è vero; ma, quando si tratta di privilegio, non credo che la Camera sia disposta a consultare ed imitare la legislazione francese.

Voi non l'avete consultata nè imitata quando si è trattato d'introdurre nelle tariffe i principii della libertà dello scambio. Anche la libertà dello scambio è temuta in Francia, ed il Governo deve spesso cedere alla potenza del privilegio commerciale e ritrarsi ove per poco abbia la velleità d'introdurla di sbieco.

Oltre ciò, o signori, per provarvi che in Francia la morale presente dei causidici non dipende menomamente dalla limitazione del numero, io ricorrerò alla storia medesima di Francia. Certamente quando gli uffizi erano venali, il loro numero era determinato. Ond'è che, se la determinazione del numero fosse garanzia di moralità, i procuratori antichi avrebbero per lo meno avuto ad essere tanto morali in Francia quanto sono i procuratori dei nostri tempi. Or bene, io vi noterò ciò che dice a tal proposito un magistrato, la cui rinomanza è grande non meno per l'ingegno che per la probità. L'Hôpital, parlando degli antichi procuratori, così si esprime: « N'avaient d'autre but que de faire provigner et multiplier les procès. »

Il che mostra, o signori, che questi non sono mali derivati dall'illimitato numero, ma che possono benissimo esistere anche col numero limitato quando i causidici sono immorali. « Ne trouvaient jamais mauvaise cause, excepté quand ils avaient une pauvre partie, qui n'avait pas moyen de fournir aux frais et qu'ils avaient épuisé leurs clients jusqu'aux moëlles. »

Vedete dunque che, se i causidici presentemente in Francia sono uomini morali, questa moralità non dipende menomamente dalla limitazione del numero. E ben mi compiaccio a questo luogo di attestare che presso noi, quantunque sussista ancora ciò che in Francia fu abolito nel 1789, non esistono gl'inconvenienti che colà accompagnavano la venalità ed il monopolio.

Ma non esistono, o signori, non perchè il monopolio vi rechi alcun ostacolo, bensì perchè la proverbiale moralità della gente subalpina resiste anche ai malefici influssi del monopolio e della venalità delle piazze. I nostri causidici sono morali, non per effetto del monopolio, ma a malgrado di esso. Aprite libera la via a ciascuno di esercitare la professione di procuratore, e questa moralità verrà rafforzata dalla concorrenza, la quale terrà sempre più lontani gl'inconvenienti che si verificarono in Francia ai tempi del monopolio e della venalità.

Adunque parmi di avere dimostrato che, nel sopprimere le piazze di causidico, lo stretto diritto consiglierebbe il Governo a restituire la finanza primitiva e nulla più; ma che il rigore del diritto debba essere temperato da necessari riguardi di equità; che nello stabilire la misura dell'indennità che l'equità raccomanda, è pur d'uopo di porre mente al diritto acquisito dal Governo di restituire semplicemente la finanza primitiva, senza porre interamente da lato gl'interessi creati dalla trasmissione degli uffizi; che però questa equità sarebbe iniqua quando, avendo in soperchia considerazione questi interessi, si dimenticasse affatto quelli dello Stato, che sono gl'interessi dei contribuenti.

Io credo, o signori, che l'indennità proposta dalla Commissione sia più che sufficiente, tanto per l'interesse dei causidici, quanto per quello dei terzi. Nell'interesse dei primi, sì perchè non si espropria loro tutto il bene che hanno acquistato sotto il nome di piazze, e sì perchè questo bene ha una grande variabilità di valore, di cui, anche procedendosi per via d'espropriazione forzata, sarebbesi tenuto ragione per detrarre una buona parte del prezzo. Nell'interesse poi dei terzi, tra per questa variabilità medesima che essi avevano debito di considerare quando ipotecarono i crediti loro, e per un'altra ragione eziandio, cioè che, quand'anche si tratta di prendere ipoteca sopra beni veramente stabili, come sarebbero fondi di terra, niun creditore avveduto non estende mai il suo credito al di là di una certa parte (più o meno considerevole) del valore del fondo ipotecato.

Finalmente, o signori, io mi lusingo di aver risposto sufficientemente alle obbiezioni con cui impugnavano il presente progetto di legge gli onorevoli Arnulfo, Galvagno e Botta, quanto all'esercizio libero della professione di procuratore. Io ho dimostrato che la libertà non può essere fomite d'immoralità. Per me questi due termini, *immoralità* e *libertà*, contengono una vera contraddizione: chè se ciò non fosse, io odierei la libertà piuttosto che raccomandare l'immoralità.

L'onorevole Galvagno, cominciando il suo esordio diceva: libertà, signori, magica parola; non vi lasciate sedurre! Ed io ripeto: magica sì, ma fino a che rimane vana parola, vuota astrazione. Quando si tratta di tradurre la libertà astratta nelle varie libertà reali e concrete, allora si sollevano gl'interessi minacciati, le abitudini più o meno coscienziose, i pregiudizi più o meno sapienti, come spettri spa-

ventevoli a predire sciagure. Ei diceva: non vi lasciate sedurre dalla libertà! Ed io dico: non vi lasciate sgomentare da questi spettri; essi sono larve, o signori, e non altro che larve. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Galvagno, ma siccome esso è assente, appartiene al relatore della Commissione.

PESCATORE, *relatore*. Sorgendo anch'io a ragionare sulle piazze dei procuratori, sento tutta la responsabilità che pesa sopra di me. I miei discorsi saranno letti di preferenza da tutti i causidici dello Stato; avrò per censori una parte almeno di quegli uomini sopra cui la corporazione dei procuratori esercita la sua possente influenza. Guai a me se dirò cose men vere, meno esatte in materia di legislazione! Io farò di non dirle.

A difendere la giustizia (la quale io credo con profonda convinzione che militi in favor del progetto) basta la verità, la semplice verità; e credo ancora che l'imparzialità a difendere il giusto sia alla fin dei conti l'arma la più potente.

Ma a provare l'esattezza delle non poche cose che io sono per esporvi, io non vi darò, o signori, letture fastidiose di documenti; in quella vece io pregherò gli onorevoli miei contraddittori a prender nota di tutto ciò che essi reputino suscettivo di essere contraddetto, ed a suo tempo me ne chiederanno stretta ragione. Così almeno si vedrà che nei punti sui quali gli avversari taceranno, non vi ha niente a ridire.

Molti pensano, o signori, che col presente progetto si chieda al Parlamento una dichiarazione di diritto; si chieda una dichiarazione che al Governo compete il diritto di riscattare le piazze. No, o signori, tale non è lo scopo del progetto. Il diritto di riscatto è apertamente scritto nelle leggi, non ha bisogno di ulteriore sanzione. L'onorevole Guillet ha detto: il diritto del riscatto o compete al Governo, o non compete; se gli compete, perchè non ne esperisce dinanzi ai tribunali? Se non gli compete, perchè viene a domandarci un voto per dichiarare che gli appartiene? Gli rispondo: il Governo tiene dalla legge e dall'ufficio suo proprio la facoltà, anzi il dovere di esperire del diritto di riscatto sulle piazze privilegiate; ma siccome cotesta sua azione riescirebbe soverchiamente dura, siccome il tempo trascorso dalla creazione delle piazze introdusse nella quistione non pochi elementi di equità, di umanità, che i tribunali non possono prendere in considerazione, e che il legislatore apprezza e debbe apprezzare nella sua coscienza, perciò il Governo si fa a chiedere l'intervento del legislatore ed a proporgli una disposizione di equità e di umanità; ed è certo che, quando il legislatore ricusasse d'intervenire, forse perchè gli paresse non abbastanza certo il diritto del riscatto, il Governo allora dovrebbe usare del diritto che gli compete, dovrebbe provocare in proposito una dichiarazione formale dall'autorità competente dei tribunali.

Ma perchè (altri ha soggiunto), perchè il Governo, considerando anche la presente quistione come una quistione di equità e di umanità, non propone lo stesso principio che ha fatto valere quando chiese l'abolizione di un'altra privativa, delle bannalità? Allora la legge ha sanzionato questo principio, che tanto si desse ai possessori delle privative quanto venivano a perdere colla soppressione della privativa medesima: si proponga dunque (disse taluno) e si sanzioni anche nell'abolizione delle piazze, altra analoga privativa, si proponga e si sanzioni lo stesso principio. Volendo temperare diversamente la cosa, proponendo un'indennità la quale, per confessione dello stesso Governo, non ripara pienamente la perdita che soffriranno i possessori delle piazze, non si usa con essi il medesimo trattamento.

Già molte e valevoli considerazioni vi espose il commissario regio per rispondere a questa obbiezione. Io credo di poterne aggiungere un'altra che è più sensibile e che giudico anche più perentoria. Le bannalità erano proprietà come lo sono le piazze privilegiate, ma le bannalità erano proprietà non redimibili, e le piazze vanno soggette a riscatto: qui sta tutta la differenza.

Le leggi abolitive della feudalità avevano salvato e dichiarato allodiali le bannalità privative: in seguito a tali leggi una lunga serie di giudicati era intervenuta a riconoscere come assolute e veramente perpetue queste proprietà. Or bene, che cosa fece il legislatore? Intervenne in mancanza dei mezzi del diritto ordinario e ha detto: questa proprietà, sebbene assoluta, è perniciosa al generale interesse, ed io la sopprimo per causa di pubblica utilità. Ma sopprimendo una proprietà di sua natura perpetua, non redimibile, equiparata dalla legge alle altre proprietà assolute, sopprimendola unicamente per causa di pubblica utilità, un legislatore non rivoluzionario doveva ordinare un compenso equivalente alla perdita.

E, notatelo, o signori, la legge del 1851 non ha statuito sul valore di titoli: poniamo dunque, per un caso non impossibile, che un comune qualunque potesse, producendo i titoli, dimostrare che la bannalità la quale pesa a suo carico è pure soggetta a riscatto per essere tale la legge della sua costituzione, non vi è dubbio che, a termini della stessa legge del 1851, quel comune potrebbe liberarsene offerendo il riscatto, usando dei mezzi del diritto ordinario. La legge non ha mutata la natura nè il valore dei titoli primitivi; essa interviene soltanto, lo ripeto, in mancanza dei mezzi ordinari di diritto. Ma allora il legislatore non rivoluzionario, sopprimendo una proprietà per causa di utilità generale, doveva prescrivere il pagamento del giusto prezzo attuale. Eccovi una risposta, secondo me, perentoria, non suscettibile di replica alcuna.

Al presente per la soppressione delle piazze privilegiate, vi si propone un altro temperamento, perchè il diritto del riscatto è incontrastabile, perchè il Governo potrebbe ritirare le piazze usando dei mezzi del diritto ordinario; perchè il Governo, se deve tener conto, a ciò autorizzato dai poteri competenti, delle considerazioni d'equità e d'umanità, non può tuttavia rinunziare intieramente ai diritti che gli sono dalla legge affidati nell'interesse di tutti i contribuenti; non può, dico, rinunziarvi compiutamente in favore di una sola classe di cittadini.

Ma, prima di procedere più innanzi nella presente quistione, soffrite, o signori, che procuriamo di chiarire un po' meglio di quello che siasi fatto finora il concetto e la vera natura delle piazze privilegiate. La piazza ha necessariamente per base un uffizio pubblico o assimilato ad uno pubblico. In Francia, come è noto, il Principe vendeva i pubblici uffizi, anche le cariche le più eminenti, le cariche di consigliere al Parlamento, alle Corti giudiziarie supreme. In realtà il Principe non vendeva la carica, non faceva, istituendo la piazza per cotal modo, che investire un cittadino di quella carica e rinunciare al diritto di nominarvi un successore; investiva, dico, un cittadino della carica e conferiva ad un tempo a lui ed ai suoi eredi il diritto di eleggere il successore, e gli eredi naturalmente nominavano se stessi a quella carica. La piazza adunque non è che l'alienazione, mediante finanza, del diritto di nomina ad un pubblico ufficio. Presso di noi le cariche le più eminenti dello Stato non furono vendute, ma furono bensì per siffatta maniera venduti gli uffizi minori, come sa-

rebbero gli uffizi pubblici di notaio, d'insinuatore, di segretario e d'attuario.

Ciò non ci spiega ancora come sieno sorte le piazze professionali; ma questo è spiegato in brevissime parole. Le piazze professionali sorsero quando il ministero di certe professioni fu costituito in ufficio pubblico; e ciò avvenne or son due o tre secoli per la dottrina prevalente a quei tempi, che in molte professioni convenisse limitare il numero, acciocchè gli esercenti, traendo più sicuri, più larghi guadagni dall'esercizio delle professioni, fossero liberati da quelle tentazioni che ricordava ieri l'onorevole Galvagno.

Prevaleva allora questa teoria non solo per la professione del procuratore, ma per molte altre, anzi pel maggior numero; è una teoria di tre secoli fa. E questa dottrina, signori, non fu un'invenzione dei Principi; essa era uscita dal seno delle corporazioni d'arti e mestieri.

I Principi quando riuscirono, ora combattendo coll'aiuto dell'aristocrazia feudale i comuni e le corporazioni, ora all'incontro pugnando coll'aiuto dei comuni e delle corporazioni contro la feudalità, quando, dico, pervennero a concentrare in sè il potere sovrano e divennero veramente signori dello Stato, allora i Principi si appropriarono il sistema delle corporazioni, e rimasero maravigliati, anzi lietamente sorpresi di trovare una dottrina così propizia ai bisogni delle loro esauste finanze. Essi dunque presero a regolare le professioni e dichiararono che conveniva fissare il numero dei fondachieri esercenti in ciascuna città, dei misuratori, dei farmacisti, dei droghisti, ecc.

Convertito per tal modo (in pienissima buona fede, chè tale era il pregiudizio dei tempi) il ministero delle professioni in ufficio pubblico, che cosa ne conseguiva? Ne conseguiva a favore del Governo il diritto di designare gli esercenti. Evidentemente, quando è detto che nella città di Torino, a cagion d'esempio, solo 28 orefici vi possono esercire (come di fatto era stabilito), tocca al Governo di designare questi ventotto.

Stabiliti così questi pubblici uffizi fittizi, aggiunte queste cariche fittizie agli uffizi pubblici reali, il Principe fece di questi uffizi quello che aveva fatto delle altre cariche, ha vendute le nomine, ha investito quelli che si presentavano, offrendo la prescritta finanza di questi uffizi per essi e loro eredi, investendoli del diritto di nominare se stessi o presentare altri. E debbo ancora avvertire che cotesta assimilazione delle piazze che hanno per base gli uffizi veramente pubblici e di quelle che sono costituite sopra gli uffizi professionali non è già una assimilazione immaginaria, o signori, essa risulta letteralmente dalle leggi sulla materia.

Le piazze degli attuari sono testualmente assimilate a quelle dei segretari, quelle dei segretari alle piazze degl'insinuatori, quelle degl'insinuatori alle piazze dei notai; quindi seguono le piazze dei misuratori e dei liquidatori, le quali sono ancora pareggiate dalle leggi creative alle piazze dei notai. Vengono dopo quelle dei farmacisti, dei droghisti, dei fondachieri, dei venditori di robe vive e dei procuratori; e tutte queste sono dalla legge pur parificate letteralmente alle piazze notarili. È dunque chiaro il concetto delle piazze secondo la legislazione positiva sulla materia.

La piazza si costituisce con due ben distinti procedimenti: primieramente interviene una legge la quale, per regola di buon governo, nell'interesse pubblico, fissa il numero degli esercenti in una data professione; quindi intervengono altri provvedimenti con cui gli uffici così creati si vendono ai privati. Or bene, o signori (e qui tocchiamo al punto decisivo), mentre si stavano per tal modo creando le piazze, si promosse dal magistrato della Camera dei conti la decisione di una questione.

Questo magistrato, a cui spettava di esaminare ed interinare tutte le leggi che contenessero alienazione diretta o indiretta della sovranità, rappresentava al Principe che, fissando il numero e le piazze degli esercenti le professioni per quindi vendere le piazze medesime, il Principe rinunciava per contratto ad accrescere il numero degli esercenti per l'avvenire, e rinunciava ancora più a restituire le professioni alla loro naturale libertà. Quindi ne risultava vincolata per contratto la sovranità del Principe; onde quel magistrato traeva la conseguenza che codesti editti, codeste leggi non altrimenti potessero avere forza, salvo fossero dal magistrato stesso esaminati ed interinati.

Sopra di ciò, o signori, intervenne una dichiarazione legislativa; fu dichiarato che la sovranità non si dovesse intendere menomamente vincolata; che gli atti con cui si fissava il numero degli esercenti le professioni erano atti meramente legislativi, determinati unicamente dai principii di buon governo; che doveva intendersi libero in avvenire a tutti i legislatori, mutando le circostanze, di accrescere il numero degli esercenti e anche restituire le professioni alla loro libertà naturale; e per conseguenza, vendendosi gli uffizi, queste alienazioni s'intendevano tacitamente sottoposte alla clausola resolutiva, cioè dipendente dalla condizione sottintesa che gli uffizi creati per legge fossero mantenuti, di tanto che venendo gli uffizi ad essere soppressi, venendo ad essere accresciuto il numero degli esercenti, venendo ad essere abolita per legge la privativa, venendo a restituirsi la professione alla sua libertà naturale, il contratto si risolvesse di pien diritto, per virtù propria, per effetto della condizione resolutiva, da cui si fece dipendere.

Egli è dunque manifesto (tale essendo la positiva costituzione delle piazze) che il Principe quando restituisce il libero esercizio ad una professione, altra volta soggetta al numero limitato, non emana già un provvedimento contrario alle stipulazioni dei contratti di vendita delle piazze, ma non fa che usare di una facoltà tacitamente riservatagli dalle stipulazioni medesime. In tal caso si verifica la condizione risolutiva, ed è il contratto che, fattosi dipendere da tali eventualità, risolve se stesso. E questo principio formalmente dichiarato nell'atto legislativo di cui vi feci menzione, contenuto cioè nel provvedimento sovrano del 6 aprile del 1732, questo principio, dico, comune a tutte le piazze, venne poi ripetuto ed applicato nelle leggi con cui fureno in ispecie create le piazze di procuratore.

Si è detto che le piazze di procuratore erano state create coll'editto del 1733. Non è esatta, o signori, questa asserzione; alla creazione delle piazze di procuratore, quali ancor oggi si mantengono, concorsero parecchie leggi; una del 1733, due del 1734, una del 1750 e poi due ancora del 1786.

Con questi successivi provvedimenti, oltrechè si stabilivano piazze in quei luoghi ove ancora non esistevano, il legislatore ne accresceva il numero in quei luoghi medesimi in cui si erano precedentemente instituite. E notate bene che non altrimenti poteva aumentarsi il numero delle piazze create e già vendute, salvo che sopprimendo le medesime e creandone delle nuove in numero maggiore e da vendersi ancora. Ed è appunto di questo modo che si è proceduto in quasi tutti i provvedimenti che vi ho citato: si sopprimono piazze già precedentemente esistenti, e si offre il rimborso della primitiva finanza a quelli che ne avevano fatto acquisto, per ricostituirle di nuovo in maggior numero e nuovamente

alienabili. Eccovi dunque nella stessa legge di creazione stabilito in modo generale il principio che la vendita delle piazze si dovesse intendere subordinata alla clausola risolutiva.

E la clausola risolutiva dopo il 1815 si è effettivamente verificata; si è verificata per le piazze degli insinuatori, che il legislatore ha dichiarato doversi sopprimere nell'interesse generale; si è verificata per le piazze dei notai, più tardi per quelle dei segretari e degli attuari; e in tutte queste soppressioni non si fece mai altro che applicare la legge del contratto. Il contratto si tenne per risolto di pien diritto, e si restituì ai possessori dell'ufficio la finanza primitiva con qualche aggiunta, coll'aggiunta ora del quarto, ora del terzo, determinata unicamente, come si dichiara nei relativi provvedimenti, da considerazioni di equità.

Finora, signori, non vi ho tenuto parola del diritto di riscatto. Vi ho solo parlato di clausola risolutiva; ed in effetto le conseguenze della clausola risolutiva inerente alla compra delle piazze sono più ampie degli effetti del riscatto. Colui che usa del diritto di riscatto, è tenuto a presentare esso stesso il titolo di vendita, è tenuto esso a dimostrare a qual prezzo abbia venduto, è tenuto ad offrire preventivamente il rimborso del prezzo. Non così quando un contratto si risolve di pien diritto per l'avvenimento della condizione risolutiva. La legge restituisce ad una professione il libero esercizio per essersi mutate le circostanze o quelle idee di Governo che prima avevano determinato il contrario; era però condizione tacitamente intesa in tutte le contrattazioni di piazze sulla professione già vincolata che, avvenendo lo svincolamento per determinazione libera della legge, l'effetto delle contrattazioni cessasse. Cessano dunque di pien diritto, e senza bisogno di adempiere un'altra condizione qualunque, senza ricerca di titoli individuali, senza previo accertamento dei prezzi già sborsati dai singoli compratori.

Ad ogni modo, se non affatto identici sono gli effetti della clausola risolutiva e del riscatto, essi però risultano analoghi; imperocchè, soppressa la privativa, cessando l'ufficio, essendo annullato nelle mani di chi ne fu investito il diritto di nomina, il Governo non ha più giusto titolo per ritenere il prezzo, ed il prezzo dev'essere rimborsato.

Oltrechè la quistione del riscatto propriamente detta non è senza una sua affatto propria e speciale applicazione, il riscatto delle piazze vendute risulta specialmente e propriamente applicabile a quella ipotesi in cui il Governo, anche mantenendo nello stato in cui si trovano le piazze, senza punto variare il numero degli esercenti, mantenendo, a cagion d'esempio, in numero di 39 i procuratori della capitale, volesse ritirare tuttavia le piazze medesime. In tale supposizione il contratto continua a sussistere, non è risolto, perchè non si è verificata la condizione della clausola risolutiva.

Cionondimeno, noi diciamo che, anche in questa supposizione il Governo avrebbe diritto, restituendo la finanza primitiva, di ritirare le piazze, benchè non soppresse. E perchè? Perchè ha diritto di riscattarle; e quando ciò sia dimostrato ne risulterà che duplice, non uno, è il diritto che compete al Governo, cioè: 1° la facoltà di restituire la professione al libero esercizio, col che rimangono di pien diritto risolte le vendite delle piazze; 2° anche mantenendo la privativa, gli compete il diritto di riscattare le piazze restituendo il prezzo primitivamente pagato.

L'onorevole Arnulfo non ha preso ad esame che quest'ultima questione, la questione cioè del riscatto; ed ha sostenuto che, non potendosi le piazze considerare come cosa demaniale, ed essendo il riscatto limitato dalla legislazione sul demanio a questo genere di cose, non si poteva questo diritto intendere riservato nella vendita delle piazze, salvo il caso di espressa stipulazione.

Ma io tengo per fermo ed incontrastabile la sentenza contraria: anzi dirò che il principio del riscatto per le piazze, ed appunto per le piazze dei procuratori, è testualmente consacrato da quegli stessi monumenti di legislazione a cui l'onorevole Arnulfo ebbe ricorso.

Ben disse lo stesso deputato Arnulfo che l'antica legislazione sul demanio venne riassunta e raccolta nelle costituzioni del 1729 e in quelle del 1770 al titolo *Del demanio*, ove troviamo chiaramente stabiliti i seguenti quattro principii:

1° principio: Tutte le cose demaniali sono di regola inalienabili;

2° principio: Possono tuttavia alienarsi per cause di necessità o di evidente pubblica utilità;

3° principio: In tali casi però l'alienazione dev'essere esaminata e interinata dal magistrato supremo della Camera dei conti;

4° principio: Compiuta l'alienazione nei casi di eccezione, approvata ed interinata dal magistrato, tuttavia il riscatto perpetuo ed imprescrittibile s'intende riservato al Governo, quantunque non espresso nell'atto di alienazione.

Ora, per non applicare questi principii alle piazze, sarebbe d'uopo che le medesime non fossero dalla legge annoverate tra le cose demaniali; altrimenti risultando, che la legislazione ve le comprenda, evidentemente noi dovremo applicar loro i quattro principii sopra enunciati, quei soli eccettuati che lo fossero espressamente per legge.

Ebbene, che le piazze, o siano di quelle costituite sopra uffizi veramente pubblici o di quelle che hanno per base uffizi assimilati ai pubblici, debbano considerarsi quali cose demaniali, non si può seriamente contestare. Innumerevoli sono i monumenti della nostra legislazione che lo comprovano. Sullo scorcio del secolo scorso, quasi ogni anno emanarono sovrani provvedimenti, che ognuno può consultare nelle collezioni, coi quali si mandava in termini generali alla Camera dei conti di mettere in vendita beni o redditi demaniali; e risulta che in esecuzione di tali ordini quel magistrato metteva in vendita il fondo *A*, o il tenimento *B*, o *la segreteria C*, o l'ufficio d'insinuatore *F*, pareggiando così ai beni propriamente detti, cioè agli stabili, le segreterie, gli uffizi d'insinuatore e qualunque piazza di simil genere; che anzi, nelle stesse costituzioni del 1770, venne formalmente dichiarato che gli uffizi e le piazze, e per l'appunto le piazze dei causidici e dei notai, sono cose demaniali.

Che siano cose demaniali le segreterie, gli uffizi di segretario, è detto chiaramente in uno dei paragrafi, al titolo *Del demanio*, delle costituzioni del 1770; e nello stesso titolo, venendo a statuirsi sull'interinazione della Camera dei conti, il legislatore ha eccettuato da questa formalità le concessioni di piazze da notaio, causidico, insinuatore ed altre. Perchè eccettuarle dalla formalità dell'interinazione? E perchè altrimenti vi sarebbero state soggette secondo le regole generali, giusta le quali l'alienazione di qualunque cosa demaniale doveva essere interinata. Or bene, l'eccettuazione che ho accennato è la sola che abbia formolata la legge.

I principii sono quattro. Le cose demaniali sono di regola inalienabili; primo principio. Sono alienabili per causa di necessità e di pubblica utilità; secondo principio. Debbono essere interinate; terzo principio. S'intende riservato il riscatto perpetuo; quarto principio. Per la concessione delle piazze non si derogò che ad uno di questi principii; si disse: le concessioni delle piazze non debbono essere interinate,

Dunque tutti gli altri principii sono applicabili, e singolarmente quello che riserva al demanio alienante il riscatto perpetuo ed imprescrittibile.

L'onorevole Arnulfo ha osservato che le costituzioni del 1729 tacciono delle piazze, e che invece le costituzioni analoghe del 1770 ne fecero menzione per eccettuarle dalla formalità dell'interinazione. Egli si mostrava meravigliato di ciò, e ne trasse argomenti che in verità non hanno, a mio avviso, valore di sorta. Vuol egli sapere il deputato Arnulfo donde procede questa differenza? Procede da quel provvedimento che ho rammentato più sopra del 6 aprile 1732, in cui si è dichiarato che la creazione ed anche la concessione delle piazze non dovessero essere soggette all'interinazione.

Dunque nelle costituzioni dell'anno 1729 si è taciuto delle piazze, perchè erano incontestabilmente annoverate fra le cose demaniali e non era ancora stabilita, a riguardo di esse, esenzione di sorta veruna rispetto all'interinazione. Nelle costituzioni del 1770, mentre si ripetevano tutte le altre disposizioni, si è riconosciuto la necessità di inserirvi il nuovo principio, poscia introdottosi, della esenzione delle piazze dalla interinazione; principio che, come dicemmo, si era stabilito col citato provvedimento sovrano 6 aprile 1732, tre anni dopo la pubblicazione delle generali costituzioni del 1729.

Ecco pertanto, a mio avviso, provato incontestabilmente come al Governo, in ordine alle piazze di cui ragioniamo, competa il duplice diritto che per una parte emerge dalla clausola risolutiva pel caso di soppressione, inerente per virtù di tacito patto al contratto primitivo di alienazione, e per l'altra deriva dalla facoltà del riscatto che è pure riservato tacitamente nei contratti di alienazione, possibile ad esperirsi anche fuori dei casi di soppressione.

Si è creduto che a questa natura delle piazze, così chiaramente definita e stabilita nella patria legislazione, si opponesse direttamente il concetto della proprietà, e che colla medesima indole non fosse facilmente conciliabile il principio d'alienabilità delle piazze medesime; che meno ancora si potesse conciliare la qualità immobiliare impressa a questa sorta di beni. Si è creduto che il Codice civile, rinnovando la dichiarazione di questi caratteri della proprietà delle piazze, le avesse consacrate come proprietà assolute ed irrevocabili.

Non mi occorrerà lungo discorso per ribattere coteste obbiezioni. Primieramente il diritto di nomina acquistato da un privato, benchè dipendente da una eventualità, finchè sussiste è un diritto proprio dei privati; dunque è una proprietà. In secondo luogo, essendo le piazze, benchè dipendenti da una doppia eventualità, un diritto conferito a privati e ridotto in commercio, esso doveva essere necessariamente alienabile, non era trasferibile agli eredi finchè sussisteva. E se può alienare, come avrebbe potuto non essere ipotecabile? Giacchè l'ipoteca non è che una alienazione per un caso determinato, per il caso di non pagamento. Che poi questa sorta di diritto sia stato classificato tra gl'immobili, ciò non altrimenti avvenne, salvo che per le necessità della legislazione, civile, la quale classifica e debbe necessariamente classificare tutti i beni tra i mobili o gl'immobili, appunto perchè possano avere applicazione le disposizioni della legge civile che variano secondo la qualità dei beni. A mo' d'esempio, per vendere gl'immobili spettanti ai minori si richiedono certe solennità che non sono prescritte per la vendita di cose mobili. È d'uopo adunque che la legge definisca quali siano i mobili e quali gli immobili. I diritti di loro natura non sono nè l'uno nè l'altro, ma avuto riguardo alla varia loro importanza, la legge li fa ora mobili, ora immobili fittizi, diremo quasi immobili legali.

Tutti questi principii, o signori, che le piazze sono proprietà, che sono alienabili, che sono ipotecabili e che sono immobili, erano già dichiarati apertissimamente dall'antica giurisprudenza. Il Codice civile non fece che rinnovare, come doveva, questi principii di lor natura immutabili; ha classificato meglio, con maggior precisione e più compiutamente i beni mobili e gl'immobili, e dichiarò che fra questi ultimi dovevano, per gl'interessi civili, annoverarsi le piazze ancora esistenti di privata proprietà. Esso dichiarò che dove, secondo gli antichi sistemi, tutti i beni mobili ed immobili si potevano ipotecare, al contrario, nel nuovo sistema, non fossero suscettibili d'ipoteca altri beni che gl'immobili; ma, avendo lo stesso Codice classificato fra i beni immobili le piazze ancora esistenti di privata proprietà, ha dichiarato per conseguenza che, non ostante l'avvenuta mutazione nel sistema ipotecario le piazze privilegiate continuavano, come per lo passato, ad essere ipotecabili.

Ma, evidentemente, tutto ciò non ha nulla di comune colla presente questione. Tutte queste disposizioni dell'antica e della nuova legislazione non hanno niente immutato alle relazioni giuridiche sussistenti tra i proprietari delle piazze ed il Governo. Le piazze, come furono, così sono alienabili, ereditarie, ipotecabili, soggette al regime civile degl'immobili: ma ad un tempo tali proprietà possono perire per l'avvenimento di una condizione risolutiva, o passare in via di riscatto nelle mani del Governo.

Ma il deputato Botta, alludendo alle dottrine che vi venni svolgendo, esclamava nella tornata di ieri: Signori, non lasciatevi ingannare da vani sofismi, da ingannevoli teorie. I procuratori, egli ha detto, non erano tenuti a sapere queste cose; essi non conoscevano che una sola parola nella legislazione sulle piazze, la parola *proprietà*, che per essi suonava proprietà irrevocabile; e sopra questa sicuranza hanno regolate le loro contrattazioni. Se ora viene la legge ad insegnar loro che queste proprietà erano rivocabili, la fede pubblica vien meno, la legge tradisce i loro giusti interessi. I procuratori, secondo l'onorevole Botta, non sapevano la natura delle loro proprietà, i diritti, le condizioni giuridiche inerenti alle loro piazze?

Signori, volete voi sapere da quanti documenti sia contraddetta cotale asserzione? Essa è contraddetta da cento e più documenti, che ognuno può consultare negli archivi pubblici dell'insinuazione di questa città: voglio alludere agli atti di mutazione, ai contratti di compra e vendita che si fecero delle piazze di procuratori dal 1815 sino al presente. I procuratori non ignoravano la legge creativa delle loro piazze, ed in essa avevano potuto leggere chiaramente stabilito il principio del rimborso della sola primitiva finanza in caso di soppressione.

Questo principio lo vedevano tuttogiorno applicato dopo il 1815, in quel tempo medesimo in cui essi contraevano vendendo e comprando le piazze. Essi vedevano ora sopprimersi le piazze di notaio, ora quelle di segretario, ora quelle d'insinuatore, ora quelle di attuaro, sempre coll'offerta del solo rimborso del primitivo prezzo. Era dunque impossibile che nelle loro contrattazioni non tenessero conto di questa eventualità: era impossibile, e non avvenne.

Egli è fatto costante che, in quasi tutti i contratti che intorno alle piazze si stipularono dal 1815 in poi, è preveduto il duplice caso e della soppressione e del riscatto. È preveduto che le piazze potrebbero, in un tempo più o meno lontano, essere liquidate o soppresse, ed è stabilito che qualunque fossero le basi della liquidazione, comunque sfavorevoli al possessore, la compra s'intendesse a rischio e pericolo del

compratore. Il venditore, nell'atto di vendita, dichiara sempre di non potere star mallevadore di quest'eventualità.

E notate, o signori, che il formolario dell'atto di compra e vendita delle piazze di procuratore non è, secondo la consuetudine del collegio, lasciato in piena balìa dell'individuo: la vendita delle piazze non succede se l'ufficio non è rassegnato al collegio, e per diritto rigoroso il collegio potrebbe non ammettere la vendita; e già si sono dati di questi casi.

Il collegio adunque vigilando sul tenore delle vendite, regola anche il formolario dei contratti. Da ciò voglio dedurre che, se ad una data epoca quella clausola che prevede il caso di soppressione o di riscatto venne tolta, non venne, cioè, più ammessa dal collegio, non indica già che allora fossero cessati i timori della soppressione o del riscatto, anzi dimostra che questi timori cominciavano appunto a prevalere, perchè si conobbe che il prevedere espressamente la soppressione ed il riscatto indicava nei possessori delle piazze la cognizione della condizione giuridica della loro proprietà.

Io credo adunque di poter affermare come cosa positiva che, non solamente tal quale l'ho definita è la condizione giuridica delle piazze inerente ai primitivi contratti, ma che questa medesima condizione giuridica era senza dubbio conosciuta, come l'è tuttora, dai titolari di queste proprietà.

Eppure, o signori, dopo aver dimostrato che al Governo, sopprimendo o ritirando le piazze, non incumbe altra obbligazione giuridica tranne quella di restituire la primitiva finanza, quale è, o signori, l'offerta che in realtà si fa a questi medesimi titolari? Io credo che, in verità, si offra ai medesimi, colla proposta quale venne ampliata e migliorata dal Governo, nientemeno che il prezzo attualmente corrente.

La Commissione non avrebbe osato proporre l'indennità di tre quinti del valore corrente. Quantunque essa abbia espressa l'indennità che offriva sotto la forma dei tre quinti, tuttavia in realtà non ne proponeva che due, perchè, per altra parte, imponeva un canone, che pei procuratori di Torino non era minore di lire 600.

Or bene, riteniamo che la media dei tre quinti darà per la piazza di Torino un capitale dalle lire 30 alle 33 mila, cioè a dire, pagandosi questo capitale in cedole al pari, darà una rendita di lire 1500 circa. Togliete da questa rendita che, in ultima analisi, si dà ai procuratori per l'indennità, togliete dico, il canone speciale di lire 600, ne risulterà la deduzione di uno dei tre quinti. Adunque in luogo di tre la Commissione in realtà non ne proponeva che due, perchè uno di questi quinti, lire 600, lo deduceva poi sotto forma di canone. Adesso il Governo propone di sopprimere il canone, onde avviene che, secondo il progetto migliorato dal Governo, i procuratori vengono in effetto a conseguire i tre quinti interi del valore corrente in comune commercio. Per la clientela non si deducono che due quinti; e mi pare innegabile che la clientela, la quale si lascia nel sistema del libero esercizio ai titolari, abbia realmente cotesto valore, chè tale si è l'opinione dei più esperti e di quelli appunto che scrissero volumi per difendere la causa delle piazze privilegiate.

Per difendere la causa dei titolari il signor Battaillard scrisse un lungo libro. In questo libro egli apprezza il valore dei due elementi di cui si compone la piazza, cioè il nudo ufficio e la clientela; e dichiara apertamente che per suo avviso la clientela è il principale elemento, cioè a dire che il valore della clientela supera il valore della piazza.

Quando si proponeva e si vinse all'Assemblea costituente francese la soppressione di tutti gli uffici, molti oratori parlarono in favore dei titolari; anch'essi presero a valutare e l'ufficio e la clientela, e anch'essi dichiararono che questa costituiva, negli uffici che si sopprimevano, l'elemento principale.

Certamente, dopo la soppressione dell'ufficio, la clientela scemerà di valore, e non sorpasserà più quello dell'ufficio; ma parmi evidente che almeno ai due quinti del prezzo totale il valore di questa clientela debbasi parificare. E infatti la costituente francese aveva altresì cercato di determinare il valore della clientela, e sapete a qual saggio l'ha estimata? Ai due sesti del valore totale. La differenza è lievissima, e credo che essa deriva da un altro elemento che la costituente francese aveva separato, e che noi invece confondiamo in una sola stima.

È da ritenere che in questi contratti, oltre all'ufficio ed alla clientela, si suole far acquisto anche dei crediti non ancora riscossi, perchè importa al compratore che questi crediti non istiano nelle mani del dimissionario, il quale potrebbe promuoverne una troppo rigorosa riscossione e la clientela esserne disgustata e scapitarne l'ufficio. Ebbene, quando la costituente francese stimava non ai due quinti, ma ai soli due sesti il valore della clientela, sceverava i crediti. Noi, invece, stimando impossibile questo sceveramento, lasciamo anche l'elemento dei crediti che molte volte sono compresi nello stesso contratto, ve lo lasciamo, dico, confuso.

In vista di questi vantaggi, di questi maggiori prezzi che si prendevano in considerazione nello stabilire la media, la Commissione, in luogo dei due sesti che avrebbe dovuto proporre, seguendo l'esempio della costituente francese, ha proposto di stimare il valore della clientela ai soli due quinti.

Pregherei la Camera a concedermi un momento di riposo.

(*Succede un intervallo di dieci minuti di pausa.*)

Nella stima dell'indennità dovuta ai titolari è d'uopo tener conto ancora di qualche altra considerazione. Primieramente egli è certo che si debbe stimare unicamente l'ufficio realmente venduto. Si dice: fu venduto l'ufficio di procuratore. Ma quest'ufficio non fu sempre lo stesso in tutti i tempi, chè l'ufficio, quale è attualmente determinato dalla legislazione non è quello che fu realmente venduto. Certo che l'ufficio attuale è assai fruttuoso, perchè ai procuratori compete la firma generale ed esclusiva di tutti gli atti giudiziari. Ma al tempo in cui si è fatta l'alienazione di tali uffici, erano forse queste le attribuzioni, erano queste le prerogative dei procuratori? No, certamente. Lungi che il procuratore avesse egli solo il diritto di firmare gli atti giudiziari, lungi che il Ministero del procuratore fosse obbligatorio per tutti questi atti, era anzi dichiarato dalla legislazione che essi non potevano firmare gli atti principali del giudizio; essi non potevano firmare le cedole in cui si deducessero capitoli, cioè quegli atti giudiziari con cui s'istruiscono essenzialmente le cause.

Ora dunque, essendo così limitato quest'ufficio, esso era evidentemente meno proficuo; e se i tribunali fossero chiamati a fissare l'indennità, quantunque decidessero in principio che si debba dare a titolo d'indennità tutto il valore dell'ufficio, certo non concederebbero che il valore dell'ufficio realmente venduto. Ora l'ufficio del procuratore, cotanto fruttuoso, quale trovasi attualmente regolato, è un dono volontario della legislazione, e che la stessa può ritogliere; non è l'ufficio venduto.

Ma sentite ancora un'altra considerazione che, secondo me, è la più importante di tutte.

Il capitale investito nelle piazze privilegiate, e singolarmente negli uffici di procuratore, è un capitale che si ammortizza in breve tempo. Questa è legge economica, invariabile, che, dove un capitale s'investisce in un fondo soggetto a pe-

rire, questo capitale deve potersi ammortizzare coi frutti. Se s'impiega in beni fondiari il prezzo non si ammortizza, perchè i beni fondiari non sono soggetti a perire.

Badate però a quello che già succede nell'acquisto delle case che possono perire, e che consumano se stesse colle spese di riparazione. Egli è certo che alla determinazione naturale dei prezzi delle case presiede questa legge economica invariabile, che, cioè, il provento che si ricava dagli edifizi sia tale da pagare tutti gli interessi naturali del capitale, e rifornire inoltre poco per volta, in un dato periodo di anni, il capitale medesimo. E questa legge si fa tanto più certa, quando il capitale sia impiegato nell'acquisto di un diritto essenzialmente aleatorio, quali certamente sono e furono sempre le piazze privilegiate, soggette da un momento all'altro ad essere soppresse e liquidate.

Si supponga, per esempio, che in Torino, il prezzo delle piazze in comune commercio sia fissato in lire 60,000; se questa valutazione non dipende, in casi particolari, da convenienze personali, se questo è veramente il prezzo corrente in generale, noi possiamo sicuramente affermare che i proventi della piazza debbono esser tali da fornire primieramente gl'interessi del capitale, da fornire il salario naturale per l'opera del causidico, ed ammortizzare inoltre poco per volta il capitale che si è investito nell'acquisto della piazza, perchè soggetto a perire. Ma vi dirò di più. Dallo studio fatto sopra una lunga serie di contratti di questa natura si può dedurre quale approssimativamente sia il periodo di tempo che si richiede per ammortizzare coi proventi il capitale impiegato nelle procure: e dico che a Torino questo spazio di tempo non è maggiore di dodici e quindici anni.

Infatti, percorrendo tutti gli atti di mutazione che ebbero luogo dal 1815 in poi, s'incontra costantemente codesto fenomeno che un procuratore acquistò la procura senza pagarne il prezzo, od almeno non ne pagò all'atto che una piccola parte, stabiliendo more di cinque, sei, sette, otto anni, tutto al più di dieci, e nel termine di dodici o quindici anni vediamo lo stesso procuratore che ha già pagato il prezzo del suo acquisto, e che si trova nel caso di farsi creditore, a sua volta, di una simile somma verso di chi ricompera quella piazza senza pagarla; e questi poi anche a sua volta nello stesso periodo di tempo od in quel turno, la rivenderà ancora ad un altro successore, dopo averla egli stesso pagata coi proventi, dopo, cioè, di averne ammortizzato il capitale.

Io credo di poter affermare come cosa costante che approssimativamente nell'indicato periodo il capitale impiegato nell'acquisto della procura si ammortizzi coi proventi. Or bene, vediamo, al promulgarsi di questa legge, se verrà accettata dal potere legislativo, qual sia la condizione di diritto e di giustizia dei titolari che reclamano l'indennità.

Io non mi occuperò di quelli che fecero l'acquisto delle piazze, dopo che già era presentata nel 1854 la legge di soppressione. Costoro certamente avranno provveduto al loro interesse; ma risalendo in addietro e considerando quei tali che avranno già usufruttato le piazze per cinque, sei, sette od otto anni, ed anche per un tempo maggiore, al momento della promulgazione della legge, vediamo, dico, quale sia la loro condizione di diritto e di giustizia.

Essi muovono doglianze contro la legge. E perchè? Perchè non si offre a ciascun di loro tutto il prezzo che ha sborsato nell'acquisto della propria piazza. Ma non è egli innegabile che in parte lo hanno già conseguito cotesto prezzo, perchè è cosa evidente che il capitale si è ammortizzato coi proventi? E si è ammortizzato nelle loro mani coi proventi maggiori, appunto perchè essi hanno acquistato un fondo aleatorio, appunto perchè corsero questo pericolo. Questo pericolo ora si avvera: succede la soppressione: ma *per il capitale, che hanno già ammortizzato*, il pericolo che correvano già venne felicemente superato da essi. Dunque, ripetendo tutto il capitale, ripetendo anche quella porzione che hanno già conseguita usufruendo il fondo aleatorio, evidentemente domandano quello che hanno già ottenuto. Ed io dico che, anche per questo riguardo, o vogliasi considerare la cosa secondo i principii dello stretto diritto, o secondo quelli della giustizia, dell'equità e della coscienza, anche per questo riguardo una deduzione si debba fare sul prezzo di acquisto.

Dunque quando si viene a proporre che si deducano solamente i due quinti, i quali corrispondono appena al valore della clientela, che pure si lascia in loro mani; quando nulla si deduce, nè per i maggiori uffici che non furono in origine venduti ai procuratori, nè per le altre considerazioni che testè io esponeva, evidentemente si viene ad offrir loro il prezzo corrente in comune commercio di tutta la proprietà, e forse ancora qualche cosa di più.

Io non mi estenderò maggiormente per giustificare il progetto; solo mi corre ancora l'obbligo di sottoporre alcune considerazioni dirette ad esaminare se per avventura la condizione delle piazze di Torino sia giuridicamente diversa da quella dei procuratori di provincia. Il collegio di Torino ha presentato il volume dei suoi privilegi, e ieri ci ha detto, per organo dell'onorevole Botta, che tra tutti i discendenti di Adamo non vi ha persona che possa comprovare con titoli più certi e più solenni il diritto della sua proprietà assoluta.

La quistione vuol essere seriamente e colla dovuta attenzione considerata. Io credo di potervi provare che il volume che vi è stato presentato degli statuti e privilegi del collegio dei causidici di Torino, non contiene nessun titolo giuridico, e che quel volume prova una cosa sola, prova cioè che nel 1733, in quel tempo appunto in cui furono create le piazze dei procuratori nelle provincie, tutte vennero equiparate in una sola condizione giuridica; le piazze di Torino e quelle delle provincie.

Mi duole, o signori, che per convalidare questo mio assunto, io debba ricordarvi un po' di storia delle corporazioni di arti e mestieri; ma vi sono tratto dalla necessità, imperocchè il volume di cui debbo ragionare non contiene altro che statuti affatto simili a tutti quelli delle corporazioni antiche di arti e mestieri che hanno esistito in tutta l'Europa.

Vi è noto senza dubbio che le vecchie corporazioni di arti e mestieri (le quali in origine erano associazioni gloriose di uomini liberi, uniti ed armati contro la prepotenza feudale), facendo elleno medesime i propri regolamenti, che il principe soleva approvare mediante finanza, divennero in poco tempo egoistiche. Cominciarono a dichiarare che nessuno potesse esercitare l'arte od il mestiere della propria corporazione, salvo che fosse aggregato alla società; quindi ancora nei loro regolamenti mirarono ad escludere questa e quella qualità di persone, imposero un lungo e dispendioso tirocinio, anche dopo di questo richiesero mille e mille condizioni perchè uno potesse acquistare finalmente la qualità di padrone, di maestro. Onde ne risultava che in quasi tutte le professioni incorporate il numero degli esercenti era ristretto indirettamente; anzi furonvi alcune corporazioni che statuirono nei loro regolamenti che tal numero dovesse essere direttamente limitato.

Il principe allora, debole anch'esso, giacchè, come più sopra accennai, ora era costretto a combattere l'aristocrazia appoggiandosi sui comuni e sulle corporazioni, ora invece a combattere questi appoggiandosi su quella; il principe, dico,

approvava tutti questi statuti senza esame di sorta, purchè gli si pagasse la finanza, perchè allora il principe non aveva ancora quella autorità che hanno i moderni Stati, di statuire imposte quando e come vogliono, ma dovevano allora all'assetto delle finanze supplire con mezzi indiretti, tra i quali vi era quello di approvare statuti di comuni, di corporazioni, di città e provincie mediante finanza. E quando il bisogno del Tesoro lo esigeva, i principi chiamavano a sè i comuni, le corporazioni ed i rappresentanti delle città e delle provincie ed offrivano loro la conferma dei loro statuti mediante ancora pagamento di nuovo correspettivo.

Questa è la storia generale delle corporazioni, di cui non sono io l'autore, ed in prova mi basterà citarvi un documento autorevolissimo, vale a dire il proemio di un celebre editto con cui l'ultimo re di Francia, prima della grande rivoluzione, per opera di un grande ministro e grande economista, vo' dire Turgot, aveva tentato di sopprimere, sin dal 1776, tutte le corporazioni di arti e mestieri; il qual ministro rimase allora vittima delle corporazioni medesime, che egli intendeva, ma non riesciva a sopprimere. In detto proemio è scritta la storia che io ho in poche parole compendiata, ed io prego gli onorevoli miei contraddittori di riscontrare il loro volume, con questo che ebbi l'onore di accennare, e di dirmi se vi si contenga altro che la successione di tutte quelle stesse vicende che avvennero per tutte le corporazioni.

Si trova in primo luogo in quel libro dei nostri procuratori l'atto del 1561, in cui la corporazione dei procuratori di Torino, congregata nella chiesa di San Francesco, compongono i loro statuti, e da bravi *item statuerunt* che il numero dei procuratori nella città testè mentovata non potesse eccedere il numero di 25; ed il principe, mediante finanza acconsentiva. Pochi anni dopo il principe loro imponeva la conferma di questi statuti, sempre mediante finanza; ed eccovi una seconda patente. Indi di tre in tre anni, di cinque in cinque, di dieci in dieci, vediamo sorgere quella serie di patenti che l'onorevole Botta chiamava titoli autentici e giuridici della proprietà la più assoluta, quella serie, dico, di patenti in cui si confermano gli statuti della corporazione mediante il sempre ripetuto pagamento di una nuova finanza.

Ma, signori, questo è quello che accadde a tutte le corporazioni del mondo, e sarebbe singolare che ora esse rinascessero e venissero a chiedervi il rimborso di tutte le somme che altra volta pagavano come una vera imposta, sotto una forma propria di quei tempi e per la conferma dei loro statuti; e così pure io trovo singolarissimo che fra gli elementi della indennità si venga a proporre anche quelle somme che i possessori di piazze pagarono a titolo d'imposta nelle successive mutazioni della loro proprietà!!

Che direste voi, se, spropriandosi una casa, un fondo, una possessione qualunque per causa di pubblica utilità, il possessore non istesse contento alla restituzione, al pagamento del giusto valore di questo fondo medesimo, ma venisse a chiedere al Governo anche la restituzione di tutte le somme che da secoli e secoli questo fondo ha pagato a titolo di contribuzione fondiaria? Ma, se dal lato in cui ho esaminato il volume degli statuti e privilegi dei causidici della città di Torino, esso non è più che un monumento da consegnarsi alla biblioteca storica delle defunte corporazioni d'arti e mestieri, sotto un altro aspetto quel libro ne insegna in qual modo veramente l'ufficio di procuratore nella città di Torino, da ufficio meramente governativo, che era in origine, sia divenuto una proprietà; ed è questo che mi pare importantissimo che la Camera comprenda.

Quattro stadi ha percorso l'ufficio di procuratore in questa sua carriera, in questa sua trasmutazione d'ufficio governativo in diritto di proprietà individuale.

Nel primo stadio la privativa del collegio dei causidici non si appresenta a noi che come un ufficio meramente governativo; quando essi avevano determinato che il numero dei procuratori nella città di Torino non dovesse eccedere quello di 25, l'avevano stabilito per l'interesse comune, come regola di buon governo, e il principe aveva approvato il loro statuto anche sotto questo punto di vista. Il collegio dei procuratori certamente eleggeva i successori delle procure vacanti, ma evidentemente in ciò non faceva altro che applicare una legge d'interesse pubblico, non esercitava che un ufficio meramente governativo. Ecco il primo stadio.

Ma poco a poco, come risulta da documenti contenuti nel libro che ho accennato, invalse una consuetudine nel collegio, quella cioè di ammettere che il procuratore dimissionario, oppure gli eredi del causidico defunto presentassero un candidato al collegio, il quale era libero, anzi doveva eleggere il più idoneo, respingere il presentato qualora con lui concorressero altri più capaci; ma nel fatto invalse anche la pratica di ammettere di preferenza come più idoneo di diritto colui che il dimissionario o gli eredi del proprietario defunto presentavano al collegio. In ciò non si faceva che l'applicazione del principio: *veniam petimusque damusque vicissim*, il collegio dei causidici era naturalmente inchinevole ad ammettere il presentato, ben sapendo che ciascuno di loro avrebbe a sua volta esercitato una simile prerogativa. Invalsa una volta questa pratica, che ne avvenne? Ne avvenne che il procuratore cessante non presentava gratuitamente il candidato, ma a tal uopo esigeva un corrispettivo. Tutto questo non era ancora che un abuso, ma pure già siamo nel secondo stadio, cioè in quello in cui l'ufficio che esercita il collegio nell'eleggere i successori assume un carattere incerto. Da un lato non pareva che un ufficio col suo carattere antico, un ufficio governativo; non pareva ancora cessata nel collegio l'obbligazione di preferire il più idoneo; dall'altro prevaleva già la consuetudine che il presentato si dovesse ammettere necessariamente. Quindi nacquero controversie; ed io ho trovato nei documenti un caso di un aspirante che notoriamente era creduto il più idoneo di tutti, cui tuttavia il collegio, già credendo di esercitare un suo diritto individuale, persisteva a voler anteporre il candidato presentato dal procuratore cessante. La questione fu sottoposta alla decisione del principe nel 1600, e questi rimise la controversia alla decisione dei magistrati.

Eccovi dunque il secondo stadio, in cui l'ufficio del collegio dei procuratori di Torino già riveste un carattere incerto tra l'ufficio meramente governativo e l'ufficio di proprietà privata.

Succede il terzo periodo, in cui ormai prevale la consuetudine secondo la quale nessun soggetto, per quantunque idoneo si fosse a confronto del presentato, non pretende più di essere preferito, in cui il collegio già proclama apertamente la massima che la presentazione è un diritto del titolare, e che il presentato, tranne il caso in cui sia assolutamente inidoneo, non può essere respinto. Ed è a questo periodo che si riferiscono le patenti cotanto vantate del 1620. Ivi il diritto della presentazione e la conseguente proprietà dell'ufficio è apertamente formolata; ma credete voi che essa pur sia definitivamente riconosciuta? Non ancora. Il carattere di questo periodo è appunto quello di essere la proprietà dell'uffizio (altra volta dissimulata) ora apertamente formolata. Ma tal principio, dico, non è ancora definitivamente ammesso. Infatti, dopo la conferma degli statuti operatasi, mediante finanza,

colle citate patenti del 1620, vengono ancora altri non pochi atti di simil genere con cui il principe esige ancora il pagamento di nuova finanza per sempre concedere la stessa conferma. Che specie di proprietà era questa, che il principe di tempo in tempo non altrimenti riconfermava, salvo venisse di nuovo comperata dai pretesi proprietari?

Noi giungiamo finalmente all'ultimo periodo, cioè a quello in cui le piazze della città di Torino furono definitivamente riconosciute come di proprietà privata e parificate a quelle delle provincie. Ma questo non succede prima del 1733. In quel tempo il principe aveva creato nelle provincie le piazze di sua propria autorità e promulgato gli editti in cui fissava il numero dei procuratori in tutte le città dello Stato; ed avendo vendute queste piazze, egli si proponeva al certo di rispettare perpetuamente questo suo proprio fatto. Fu allora che nella città di Torino il Sovrano avendo istituito un nuovo tribunale, cioè il consolato, avvisò ancora a malgrado delle tante conferme precedenti, di aumentare il numero dei causidici, assegnandoli al consolato. Fu allora che i procuratori reclamarono ancora e che pagarono una nuova finanza, mediante la quale fu dichiarato che d'allora in poi le piazze della città di Torino sarebbero di diritto pienamente parificate a quelle delle provincie.

Dopo questo fatto non intervenne più per parte del Sovrano alcun atto che abbia disconosciuta la proprietà di tali uffici anche nel collegio di Torino. Eccovi come il volume di questi privilegi non porta altro in sostanza se non se che pari è la condizione di tutte le piazze, sia della città di Torino che delle provincie.

Io conchiuderò col rammentare un detto di Pellegrino Rossi, il quale, parlando delle corporazioni francesi, diceva quando si vuol sopprimere coteste potenti corporazioni, esse oppongono una resistenza fierissima. Io dichiaro e credo sinceramente che i procuratori del Piemonte non si comportarono fieramente. Qualche amara parola si può perdonare all'interesse offeso; ma, in generale, parmi essere stata la loro condotta assai moderata anche a riguardo del proponente. Io dunque porto a tutti quella stima di cui sono degni, e dichiaro sinceramente che desidero il loro vantaggio. Ma essi mi permetteranno che io promuova, come in tutte le altre parti, così in questa il trionfo del principio liberale.

Io dichiaro che qualunque proposta per essi migliore venga fatta dal Ministero, od anche solo dal Ministero francamente accettata, non la combatterò, anzi l'appoggierò. Ma se altre proposte non accolte volenterosamente dal Ministero cercassero tuttavia d'imporsi, io non potrei esimermi dal combatterle, non perchè non brami che siano migliorate le condizioni dei titolari, ma perchè veggo apertamente che un aggravio soverchio delle regie finanze disdetto dal Ministero comprometterebbe qui, o in altro luogo, l'esito della legge.

Io stimo troppo i professori delle piazze, li credo troppo giusti per temere che essi non siano per approvare questi miei sentimenti.

Essi chiedono giustizia e sapranno darne l'esempio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Vi sono ancora sette oratori inscritti.

La parola spetta ora al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Signori, io dirò brevissime parole in risposta alle osservazioni esposte ieri dal signor commissario regio relativamente al modo da lui tenuto nel valutare queste piazze.

Duolmi di non poter replicare a ciò che egli ha asserito in ultimo luogo, relativamente alla proposizione da me sostenuta, riguardo alla poca convenienza di dichiarare libero l'esercizio di questa professione, giacchè non era presente a questa ultima parte del suo discorso. In ordine alla valutazione delle piazze, egli ha parlato primamente della facoltà del riscatto nel Governo, quindi del valore delle piazze, considerato anche dirimpetto ai terzi.

Quanto al diritto di sopprimere le piazze, io credo che qui nessuno lo contende: non allontaniamoci dunque dal vero punto della quistione, che è questo: allo stato in cui sono queste piazze dichiarate dal vigente Codice civile di proprietà privata, trattasi egli veramente di riscatto o di espropriazione? Notate però che, quand'anche si parli di espropriazione, io non intendo già che teniate per base quelle norme che si sogliono seguire in siffatta materia, per le quali non si dà ad una proprietà il vero valore, ma una stima maggiore, ritenuto il fatto stesso della privazione di essa; ma dico trattarsi di espropriazione nel senso in cui si attribuisca a queste piazze un valore che, in via di equità, si approssimi il più che sia possibile a una somma tale che indennizzi gli esercenti del sacrifizio che loro si volle imporre.

La questione si riduce dunque, come dianzi diceva, ad esaminare se il prezzo di queste piazze debba valutarsi o no a quanto si valuterebbe un semplice riscatto. Ora, io credo che il deputato Arnulfo vi abbia bastevolmente provato che queste piazze non sono di natura tale che possano annoverarsi fra le cose demaniali, delle quali nello stesso Codice civile è riservato al demanio il riscatto perpetuo.

Consultate fin che volete le leggi precedenti, ma io vi pregherò mai sempre di attenervi all'attuale legislazione, al Codice civile. Ora, questo vi descrive minutamente quali sono le cose che sono sottoposte al vero riscatto perpetuo a favore delle finanze: ed io vi domando se in quell'articolo vi sia alcunchè di relativo alle proprietà dell'indole delle piazze che furono dichiarate dall'articolo 407 di proprietà privata.

Se dunque il Codice civile nell'enumerare gli oggetti che possono essere soggetti al riscatto perpetuo, non comprese queste piazze, ma dichiarò e riconobbe nell'articolo 407 che esse sono di proprietà privata, come volete voi escludere dal novero di quelle proprietà, le quali nell'articolo 681 dello stesso Codice civile sono dichiarate non altrimenti rivocabili salvo mediante indennità? Io vi domando se è verisimile che, quando il legislatore nell'articolo 681 comprendeva tutte le proprietà private, e dichiarava che nessuno potrebbe esserne spogliato senza una competente indennità, non volesse inchiudervi quelle proprietà che nell'articolo 407 aveva pur riconosciuto appartenere ai privati. Come volete voi che escludesse dalla disposizione dell'articolo relativo all'espropriazione le piazze di proprietà privata, che lo stesso Codice dichiarava suscettibili d'ipoteca?

Dunque a termini dello stesso Codice (e non usciamo di qui chè ogni altra discussione è perfettamente inutile), le piazze sono di proprietà privata; questa non può altrimenti togliersi senza indennizzazione; dunque qui si tratta non di riscatto, ma di indennizzazione. Già vi ho detto su quali basi debba la medesima essere statuita; basi giuste ed eque, basi tali che, mentre impongono un sacrificio, non causano una rovina.

Lo stesso dirò del modo tenuto dal signor commissario regio per giungere ad un'approssimativa estimazione di queste piazze. Io stimo che sia inutile una discussione economica a questo riguardo: egli ha fatto costantemente encomi della nostra magistratura; dunque atteniamoci costantemente a ciò che questa ha operato.

Ora il commissario regio sa al pari di me che nel Codice civile esiste un articolo (non me ne rammento il numero) in cui è detto che per certe persone privilegiate, per le quali deve l'impiego essere approvato dai magistrati, l'impiego ipotecato non è altrimenti approvato, salvo vi sia un terzo in

fondo libero sul fondo ipotecabile. Come si calcola questo terzo in fondo libero? Si calcola la metà del debito che si contrae sul fondo; cosicchè, se voi trovate un'ipoteca di 30,000 lire approvata da un magistrato, dite pure che è perchè il fondo ne vale 45,000. Ora se voi indagate in qual modo sieno stati contratti molti debiti su queste piazze, e verso minori, e verso opere pie, e per doti, ed essendovi l'approvazione dei magistrati e vedendo sino a qual punto questi approvarono, aggiungete il terzo in fondo libero, voi avrete il prezzo che allora si riputava essere il vero valore di queste piazze. Dunque non andiamo fuori dei veri termini della quistione; occupiamoci solamente di ciò che si possa o no ipotecare; perchè ciò che si poteva ipotecare è quello che costituiva il vero valore, ed è su tal cosa che fondansi i magistrati per approvarne l'impiego.

Come vedete, in questo modo sarebbe tolta ogni quistione di sapere se la clientela debba essere compresa o no, in qual modo questa si formi e se il valore della piazza possa aver diminuito o no. Siffatte quistioni sono estranee alla presente; appigliamoci dunque a ciò che hanno fatto i magistrati, e credo che non la sbaglieremo. Le risposte che ho date sin qui al commissario regio pare che risolvano le difficoltà che egli ha messo in campo quando, ragionando del valore di queste piazze, trattava eziandio dell'interesse dei terzi.

Se vi avvicinate il più equamente possibile ad un prezzo che concilii tutti gl'interessi, se non coprirete tutti i crediti che esistono su queste piazze, certamente non rovinerete i creditori: ma se a tale proposito andiamo soverchiamente al disotto (e credo ciò avvenga se si ammette la cifra proposta per le piazze di Torino particolarmente, e più ancora per quelle della Savoia e di altre provincie), credo che allora noi commetteremmo una non lieve ingiustizia.

Certi ragionamenti mi pare che, al punto in cui sono portate le cose, non si dovrebbero nemmeno fare innanzi al Parlamento. Non è egli vero che qui vi fu per parte di tutte le autorità pubbliche affidamento approvato poscia dal magistrato? Non è egli vero che questa fede fu corsa da pupilli, da donne per la dote, da opere pie, da congregazioni di carità, e sempre sotto gli occhi del magistrato? Dunque rispettiamo questa fede, e, ripeto, non diamo lire, soldi e denari, ma accordiamo almeno una tale indennità che basti, se non a compensare tutti i danni, almeno a scemarli per quanto più sia possibile.

Risponderò ancora brevi parole all'ultima osservazione fatta dal relatore della Commissione, il quale venne a tessere la storia, che io credo esattissima, di queste piazze, e massimamente di quelle della città di Torino. Egli parlò di quattro stadi percorsi, e del modo con cui pervennero a tale le cose, da ravvisarsi queste piazze come vere proprietà private trasmessibili, e per cui le piazze di Torino furono equiparate a quelle delle provincie.

Io ammetto tutto questo; ma, ripeto, qual è la condizione delle cose? Chè tanto si reputava una piazza da procuratore, quanto un vero stabile. Ciò posto, questo oggetto, considerato come vero fondo stabile, può tuttavia essere da legge contraria tolto di mezzo; ebbene, si faccia, ma si faccia arrecando agl'interessati il minor detrimento possibile.

Questo è ciò che io desidero, e che non dubito vorrà fare nella sua giustizia e saviezza il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farina P.

FARINA P. Io non mi credevo, a vero dire, di aver la parola in oggi; tuttavia risponderò qualche cosa in riguardo all'ultima osservazione posta in campo dall'onorevole Galvagno. Esso ha creduto di trovare nel Codice civile degli elementi per troncare addirittura la quistione che presentemente si agita. Io credo che egli sia andato errato in questo, cioè che se il Codice riconosce la validità delle alienazioni delle piazze state fatte dai passati Governi, egli però non altera punto la natura dei contratti mercè cui l'alienazione fu fatta, ma si limita a convalidare il fatto.

Quanto poi al non essere, in forza delle disposizioni del vigente Codice, le piazze soggette a vero riscatto, ma soltanto alla espropriazione, mi pare che questo rimanga escluso dai motivi che precedettero la promulgazione dello stesso Codice civile, cui molto opportunamente citava letteralmente l'onorevole Tegas, dai quali motivi si riconosce che determinando il legislatore la natura di queste piazze, le ritenne sempre riscattabili. Cade quindi tutto il sistema che sulle disposizioni del Codice l'onorevole Galvagno vorrebbe edificare.

Quanto all'essere state pel passato le piazze valutate dai tribunali a somme forse maggiori di quella che ora si accorderebbe per legge, ciò prova soltanto che le piazze considerate complessivamente e non disgiunte, come ora si fa, dalla clientela, avevano un prezzo maggiore nell'apprezzazione dei magistrati, di quello che ora, separandosi la clientela dalla proprietà della piazza, si verrebbe ad uno solo dei due elementi che compongono la piazza ad attribuire. Ma quando l'onorevole Galvagno voglia fare il cumulo della somma che anche attualmente rappresenta la clientela con quella che il progetto accorda come correspettivo della nuda proprietà della piazza, egli verrà a riconoscere che nessuna sentenza fece ascendere ad una somma maggiore di quella che ora si fissa il valore della piazza dalla clientela disgiunta.

Del resto, signori, non so per verità come si vada tanto amplificando la concessione di queste piazze che pel passato venne fatta dal Governo, e come si risalga, da coloro che sostengono gl'interessi dei causidici, così addietro, che tale valore quasi quasi scompare o diventa così tenue, che non è menomamente in proporzione col valore attuale. Infatti risalendo all'epoca del 1500 circa, e dimostrando come sino d'allora queste piazze siano state concesse, parmi che se ne attenui singolarmente il valore.

Esaminiamo un poco il valore di queste concessioni a quell'epoca. Sapete voi qual fosse a quell'epoca la popolazione di Torino? Era di 10 ad 11,000 persone. Certo questa più tardi venne sicuramente crescendo, ed io voglio ammettere che le ultime creazioni avessero già luogo quando la popolazione di Torino era di 70 in 80,000 abitanti; ma ponete di grazia, anche il numero di 80,000 in confronto della popolazione attuale, e vedrete che al giorno d'oggi la somma degli affari, stando in proporzione della popolazione, è più che duplicata: e se tenete conto anche dell'aumento della ricchezza, specialmente della mobiliare, e della massa degli affari a cui le relazioni e le contestazioni relative a questa aumentata ricchezza dà origine, si può dire che tale massa di affari piuttosto che duplicata, è triplicata.

Or dunque, se a queste concessioni voi attribuirete il valore che avevano in ragione del terzo degli affari che si facevano e che esisteva in allora in confronto di quelli che si disimpegnano attualmente, vedrete che molto larga fu la Commissione nell'accordare l'indennità di tre quinti della media del valore attuale delle piazze.

E qui io non posso dissimulare la meraviglia che ho provato nell'udire sostenere che non sia essenzialmente *riscattabile* ciò che forma parte della libertà dei cittadini.

Per vero io non so come in tanta luce di diritto pubblico, quale è quella che domina ai giorni nostri, si possa venire a sostenere ciò che nessuna delle moderne legislazioni richiamò

in dubbio, la revocabilità cioè dell'alienazione d'una parte della libertà dei cittadini. Certo la revocabilità di queste alienazioni non darà diritto ai Governi che hanno, in circostanze di bisogno, alienate tali parti della libertà dei cittadini di ritenersi la somma che ricevettero in correspettivo di quest'alienazione. Ma questo non potrà mai essere un argomento sufficiente per sostenere che quest'alienazione sia stata tale da imprimere un carattere d'irrevocabilità alla proprietà di coloro che ne ottennero la concessione.

I principii generali che informavano il Codice Napoleone, quelli che informano il nostro, che è dedotto per la massima parte da quello, non ammettono in alcun modo quello che si è venuto a sostenere, che cioè alcuna parte della libertà dei cittadini possa essere stata definitivamente alienata in modo che non si possa, a termine di riscatto, cioè rimborsando all'acquisitore quello che egli ha sborsato, riacquistare dalla generalità dei cittadini che compone lo Stato, ma che si debba invece espropriare, come se fosse uno stabile materiale, e col complesso di quelle norme che si addicono alla espropriazione delle materiali proprietà private.

Del resto anche questa questione, come ho detto, è già decisa dal fatto, in quanto che il fatto originale del contratto stabiliva la revocabilità di queste proprietà, e questo fatto non fu menomamente dal Codice civile mutato, ma semplicemente convalidato nella forma e nei modi nei quali precedentemente era stato stabilito. Per conseguenza io credo che, non solo opportuna, ma anche larga sia stata la valutazione che la Commissione ha data all'ufficio dei procuratori.

Mi rimane ancora un'osservazione a fare relativamente alla grande ragione, l'unica, direi quasi, che si mette in campo per sostenere la convenienza di tenere ristretto il numero dei procuratori o causidici. La moralità, dicesi, richiede che sia piccolo il numero delle persone che esercitano una tale professione, affinchè esse possano guadagnare di più e siano così sottratte alla tentazione che nasce dal bisogno. Tale ragione potrebbe forse avere qualche peso quando coloro che devono profittare di questi lucri monopolizzati potessero essi medesimi disimpegnare tutti gli affari riservati. Ma quando l'esperienza dimostra che questo ristretto numero di persone è assolutamente insufficiente a disimpegnare tutti questi affari, io vi domando se sia moralità che i procuratori vengano a servirsi, ad esclusivo loro profitto, di tutto il lavoro di coloro dai quali si devono far coadiuvare. Infatti, o si deve ammettere che la legge è ingiusta, perchè non consente all'opera personale dei causidici una giusta retribuzione, che li metta al di sopra del bisogno di prevaricare, od è forza riconoscere che ogni ragione di moralità cessa colà dove la massa del lavoro supera di gran lunga le forze intellettuali e fisiche di chi vi deve far fronte.

A che si riduce adunque questa pretesa moralità? Si riduce ad un monopolio, ad un diritto di privare le persone, dalle quali forzatamente i causidici si devono far coadiuvare, della giusta retribuzione alla quale queste persone avrebbero diritto. Conseguentemente non è vero che sia una ragione di moralità quella per cui si sostiene la limitazione del numero dei causidici; essa non vale se non quando questo numero sia messo in proporzione colla massa degli affari.

Ma v'ha di più. Si dice (ed è Pellegrino Rossi che lo dice): come volete fare? Bisogna assolutamente restringere il numero dei procuratori per salvare la moralità, della quale voi non potete portare giudizio.

Ma, dico io, quando avremo ristretto il numero dei causidici, saremo noi sicuri che veramente tutte le persone che ne faranno parte saranno morali? Questo giudizio di moralità, se non lo farà il tribunale, il Governo, non lo faranno forse i cittadini? Non si allontaneranno essi da quegli ufficiali pubblici, se così si vogliono chiamare, che alla legge di moralità non ottemperano? Quegli che fra il ristretto numero di causidici non ottempererà alle leggi di moralità, non perderà forse la sua clientela e non si troverà con ciò costretto a prevaricazioni maggiori? Se dunque in ogni modo questo giudizio di moralità deve esistere, ed è quello che necessariamente deve assicurare al causidico una massa di affari sufficiente per assicurargli un'onesta esistenza, perchè la necessità di questo giudizio, che ad ogni modo deve aver luogo necessariamente, si addurrà per escludere la libertà dell'esercizio, tutelata da cautele di capacità e di moralità dal Ministero e dalla Commissione proposta?

Se dunque il giudizio di moralità è necessario, tanto nel caso in cui sia limitato il numero dei causidici, come nel caso che sia illimitato, se questo giudizio, nel caso non sia fatto dall'autorità, è fatto dai cittadini, io dico che è meglio ammettere un sistema in cui lo facciano i cittadini, perchè essi si trovano al contatto, assai maggiormente che non le persone del Governo, cogli individui che devono giudicare. Ed io dico che questa non è una ragione per escludere, ma bensì per appoggiare il sistema di libertà che noi invochiamo e difendiamo.

Spero quindi che la Camera vorrà accogliere il progetto del Ministero e della Commissione.

PRESIDENTE. Spetterebbe ora a parlare al deputato Sineo.

Voci. A lunedì! a lunedì!

PRESIDENTE. Se il deputato Sineo intende discorrere lungamente.

SINEO. Debbo rispondere a tre oratori.

PRESIDENTE. Allora rimanderò la seduta a lunedì.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o di commercio.